



# REGOLAMENTO CONCERNENTE IL DIVIETO DI FUMO

# Approvato con Delibera n. 49 del Collegio Docenti e n. 346 del Consiglio d'Istituto del 29.11.2024

Il presente regolamento è pubblicato in considerazione dell'interesse principale alla tutela della salute di tutti coloro che frequentano la scuola, fumatori e non fumatori. È appena il caso di sottolineare che la ratio della normativa non vuole avere carattere puramente coercitivo e repressivo, quanto piuttosto una connotazione educativa che si inquadra nell'ambito di un più generale obiettivo di prevenzione dalle dipendenze e di una formazione a sani e corretti stili di vita.

#### Art. 1 – Riferimenti normativi

- > Art. 32 della Costituzione italiana che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584 "Divieto di fumare in determinati locali pubblici";
- C.M. n. 05.10.1976, n. 69 In sede di applicazione della legge n. 584 dell'11 novembre 1975;
- Legge 689/1981 "Divieto di fumo nei locali interni e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici scolastici";
- > D. P. C. M. 14/12/1995 "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici".
- ➤ Decreto Legislativo 30.12.1999, N. 507; "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio"
- Circolare del Ministro della Sanità del 28 marzo 2001 "interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di fumo";
- D.I. del 01.02 2001, n. 44 "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- D.L. 30.03.2001, 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni Pubbliche":
- Legge 28/12/2001, n. 448, art. 52, comma 20 'Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico"
- ► Legge 16.01.2003, n. 3; art. 51 (tutela della salute dei non fumatori);
- ➤ Legge 31.10.2003, n. 306; "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003".
- Atti di Intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, 24.03.03, 16.12.04;
- C. M. 17 dicembre 2004 "Indicazioni interpretative e attuazione dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 sulla tutela della salute dei non fumatori";
- Legge 30.12.2004, n. 311; (Legge finanziaria 2005), art. 1, comma 189 "le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumo previste dall'art. 51, comma 7 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono aumentate del 10 %;";

- > Circolare n. 2/SAN 2005 del 14.01.2005; "Direttive in applicazione della normativa in materia di divieto di fumo"
- Legge Finanziaria 2005; art. 1, comma 189 "Le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumo previste dall'art. 51, comma 7 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono aumentate del 10 %";
- C.C.N.L. del 29.11.2007 Comparto Scuola; "Divieto di fumo nelle strutture e nei locali dell'istituto";
- D.L. 81/2008 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ➤ Legge 18 marzo 2008, n. 75 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della Sanità OMS per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003";
- CCNL scuola 2006-2009 Comparto Scuola;
- Legge 16.01.2013 n. 3 art. 51 come modificato dall'art. 4 del D.L. 12.09.2013 n. 104 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca";
- D.L. 12 settembre 2013, n. 104, art. 4 "*Tutela della salute nelle scuole*" convertito nella L.08/11/2013, n.128"; Comma 1 il divieto di fumo è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie:
  - Comma 2 è vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie...;
  - **Comma 3** chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all'art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni;
  - **Comma 4** i proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del Bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, allo stato di previsione del Ministero della Salute, per il potenziamento dell' attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'utilizzo delle sigarette elettroniche,
  - nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla riduzione del rischio di induzione al tabagismo;
- Circolare MIUR n. 527 del 27/01/2014 "Invito alle scuole di dare attuazione all'art. 4, commi 1 e seguenti del D.L. 12.01.2016 n. 6 (in vigore dal 2.2.2016)" finalizzato ad assicurare un elevato livello di protezione della salute. (invito alle scuole di dare attuazione all'art. 4, commi 1 e seguenti del D.L. 12/09/2013, n. 104 convertito nella L.08/11/2013, n.128).

## Art. 2 - Finalità

- 1. Il presente Regolamento è redatto con finalità educative e si prefigge di:
- a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, come sancito dall'art. 32 della Costituzione, dal Decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche apportate dal D. Leg.vo 81/2008;
- b) prevenire la dipendenza dal fumo
- c) motivare i fumatori, abituali e occasionali, a smettere di fumare
- d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- e) educare alla sostenibilità dell'ambiente attraverso il rispetto della salute propria e di tutta la comunità scolastica
- f) far rispettare, in maniera efficace, il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti (legge 11 novembre 1975 n. 584 e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre1995, D.L n.104 del 12/09/2013), in tutti i locali e pertinenze, nelle strutture e in ogni sede di articolazione organizzativa;

#### Art. 3 - Spazi soggetti al divieto di fumo

È vietato fumare in tutti gli ambienti dell'Istituto, vale a dire: nelle aule, nei laboratori, nei corridoi, nell'atrio d'ingresso, nell'ufficio del Dirigente Scolastico, nella sala dei Professori, negli uffici di Segreteria, negli spazi riservati al personale ausiliario, nei vani destinati a deposito sussidi e attrezzature, nelle scale, nell'aula magna, nei bagni, nel cortile e, dunque, anche all'aria aperta.

È, altresì, vietato uscire dai cancelli della scuola per fumare durante l'orario scolastico.

Il divieto di fumo si estende anche alle sigarette elettroniche.

# Art. 4 - Destinatari

Il presente regolamento è rivolto, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli alunni dell'Istituto e a chiunque ne frequenti a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze.

## Art.5 - Informazione sul divieto di fumo

La divulgazione dell'informazione inerente il divieto di fumo nella scuola è affidata alla affissione in posizione facilmente individuabile di idonea cartellonistica, al Regolamento d'istituto ed eventuali note integrative (circolari) del Dirigente scolastico nonché all'attuazione di interventi educativi mirati da parte di docenti e/o di personale esperto.

La cartellonistica è rappresentata dal pittogramma che richiama la normativa di riferimento, l'indicazione delle sanzioni applicabili ai trasgressori e del nominativo del personale incaricato alla contestazione e verbalizzazione dell'infrazione, nonché del personale tenuto alla vigilanza, all'accertamento e alla contestazione della violazione del divieto di fumo.

## Art. 6 - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo

- 1. I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14/12/1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.
- 2. È compito dei responsabili preposti:
- Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto.
- Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.
- 3. I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal Dirigente Scolastico nelle persone di:
  - prof. Salvatore Di Salvo
  - prof. Benedetto Iannello
- 4. Tutto il personale docente ed ATA ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai funzionari incaricati.
- 5. Il personale, incaricato della funzione di agente accertatore, deve essere munito di apposita disposizione di nomina. Tale disposizione deve essere esibita dal responsabile preposto al divieto di fumo, qualora il trasgressore contesti l'infrazione, eventualmente accompagnata da un valido documento di riconoscimento, solo nel caso in cui il contravventore non sia a conoscenza delle funzioni del responsabile addetto e comunque solo su esplicita richiesta.
- 6. Nell'esercizio delle sue funzioni, il responsabile Preposto incaricato è un Pubblico Ufficiale e come tale gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori alla legge n. 584/1975 nell'ambito scolastico. In particolare si rammentano i seguenti articoli del Codice Penale:
- a. Art. 337 del Codice Penale Resistenza a un pubblico ufficiale: "Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni".
- b. Art. 496 del Codice Penale False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri: "Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni".
- 7. I responsabili Preposti incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.

#### Art. 7 – Sanzioni

1. Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448 e dalla legge n. 311, art.1 comma 189, del 30 dicembre 2004 che ne aumenta ulteriormente l'importo del 10 %, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa, ovvero al pagamento di una somma che varia da un minimo di €. 27,50 a un massimo, in caso di recidiva, di €. 275,00.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donnain evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

- 2. Ai sensi dell'Art.8 della legge n.584/1975 il trasgressore è ammesso al pagamento del minimo della sanzione (euro 27.50) ove il pagamento avvenga nel termine di 15 giorni dalla data della contestazione o della notificazione. I Preposti applicheranno di norma al trasgressore la sanzione minima, in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima;
- 3. i sensi dell'art. 16 della L.689/1981, il trasgressore ha facoltà di pagare una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550). Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00.
- 4. Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa al pagamento di una somma che varia da  $\epsilon$ . 220,00 a  $\epsilon$ . 2.200,00.
- 5. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove esso è previsto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie sopra citate, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- 6. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti sarà presa in considerazione nella valutazione del comportamento. In caso di recidiva, il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, può decideredi avviare dei provvedimenti disciplinari.

# Art. 8 - Pagamento contravvenzioni

Il pagamento della sanzione, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

- a direttamente presso la tesoreria Provinciale competente per il territorio;
- b in banca o presso gli Uffici Postali con modello F 23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, indicando la causale del versamento;
- c l'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente per la conseguente ingiunzione.

#### Art. 9 - Procedura di accertamento

Nei casi di violazione del divieto, i responsabili, preposti al controllo, procedono alla contestazione immediata, previo accertamento della violazione e redigono in triplice copia il relativo verbale, utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro dell'Istituto.

La violazione, quando possibile, deve essere contestata immediatamente con consegna al trasgressore maggiorenne di una copia del verbale, oppure notificata a cura della scuola al suo domicilio entro 30 giorni dall'accertamento. Se il trasgressore maggiorenne è un alunno convivente con i genitori, la scuola comunicherà comunque il fatto alla famiglia, dandole informazioni sulla trasgressione e sulla sanzione comminata. In ogni caso il Preposto informa tempestivamente il Dirigente Scolastico.

In caso di impossibilità di contestazione immediata per l'allontanamento o il rifiuto del trasgressore di fornire le proprie generalità e di ricevere il verbale, il Preposto scrive sul verbale: "Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale". Al trasgressore, se comunque identificato, va notificata, entro

30 giorni dall'accertamento, la prima copia del verbale.

Nel caso in cui il trasgressore sia minorenne, il Preposto, dopo aver proceduto all'accertamento della violazione e alla redazione del relativo verbale in triplice copia, notifica attraverso gli uffici scolastici la prima copia del verbale, entro 30 giorni dall'accertamento, ai genitori del trasgressore (responsabili per culpa in educando), brevi manu o per mezzo di plico postale raccomandato con avviso di ricevimento,

Il verbale, se notificato con contestazione immediata, deve essere sottoscritto sia dal Preposto che dal trasgressore; il trasgressore riceve la prima copia del verbale come segno di contestazione immediata. Qualora il trasgressore si rifiuti di firmare, in luogo della firma il Preposto scrive la nota: "Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo".

Il trasgressore ha diritto di far inserire nel verbale qualunque pertinente dichiarazione a supporto delle sue ragioni.

Il Preposto provvede alla trasmissione immediata al Dirigente Scolastico del verbale.

Entro 30 giorni dalla notificazione l'interessato, o il genitore, può far pervenire al Prefetto scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità.

# Art. 10 - Pubblicità del regolamento

Al fine di garantire ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente Regolamento verrà pubblicizzato adeguatamente, attraverso:

- apposita comunicazione alle famiglie tramite circolare sul ReArgo
- pubblicazione all'albo pretorio dell'Istituto presente sul sito della scuola
- pubblicazione PTOF Regolamento d'istituto- Allegati, in modo che tutti possano prenderne visione.

## Art. 11 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

## Art. 12 - Entrata in vigore

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, ad effetto immediato dopo la pubblicazione all'Albo, cessano di avere efficacia le norme con esso incompatibili.

# Allegati:

Allegato 1: Verbale di contestazione della violazione del divieto di fumo

Allegato 2: Nomina preposto alla vigilanza e all'accertamento delle infrazioni.

Allegato 3: Cartello divieto

#### Regolamento divieto fumo Allegato 1

# PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N. \_

In data alle ore nei locali dell'I.T.T. e Liceo Scientifico Scienze Applicate " N.
Copernico" siti in Via Roma 250, Comune di Barcellona P.G.(ME), nei quali, ai sensi del D.P.C.M.
14.12.1995, è stato applicato il divieto di fumo, il sottoscritto
residente a in Via ha violato le disposizioni
dell'art. 1 della Legge 11.11.1975, n. 584, sanzionate dall'art. 7 della medesima Legge, in
quanto:
Sanzione pecuniaria da $\in$ 27,50 a $\in$ 275,00 (L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 189)
In relazione alla infrazione, che viene contestata, il trasgressore ha tenuto a dichiarare:
La violazione non è stata contestata immediatamente causa (indicare impedimento: minorenne,):
Il presente verbale viene compilato in triplice copia, uno dei quali viene consegnato all'interessato, presente,
che appone la propria firma in calce allo stesso, per ricevuta / non viene consegnato all'interessato perché
Il trasgressore sopra identificato dovrà informare dell'avvenuto pagamento la Direzione dell'I.T.T. e Liceo
Scientifico Scienze Applicate " N. Copernico" presentando o inviando copia della quietanza al fine di
consentire l'archiviazione del procedimento sanzionatorio a suo carico.
Qualora, entro i termini previsti dalla legge, non sia stato presentato ricorso e/o non sia avvenuto il pagamento
in misura ridotta, la Direzione dell'I.T.T. e Liceo Scientifico Scienze Applicate "Copernico" procederà alle
conseguenti successive determinazioni.
IL RICEVENTE IL VERBALIZZANTE
Presa visione -IL TRASGRESSORE

AVVERTENZA: Entro 30 giorni dalla contestazione immediata o, in assenza, dalla notificazione l'interessato o i genitori possono far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità

A norma dell'art. 16 della L. 24.11.81 n. 689 è ammesso il pagamento della somma, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo);

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituto scolastico, presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento.

Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il Funzionario Incaricato per il tramite del Dirigente Scolastico trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative.

Regolamento divieto fumo Allegato 2

Oggetto: Nomina personale interno con funzioni di agente accertatore in applicazione Direttiva P.C.M. 14.12.1995 sul "Divieto di Fumo".

La sottoscritta Angelina Benvegna Dirigente Scolastico dell'I.T.T. e Liceo Scientifico Scienze Applicate "N. Copernico" di Barcellona P.G.

Applicate 11. Copernico di Barcelona 1.G.
DELEGA
il Sig
nato adil,
qualifica
ad effettuare gli accertamenti e le altre attività previste dagli art. 13, 14, 17 della legge
689 del 24.11.1981 in ottemperanza al divieto di fumo nei locali dell'I.T.T. e Liceo Scientifico
Scienze Applicate "N. Copernico" in cui vige il divieto stesso, secondo quanto disposto dalla
Legge n. 584/75 e dalla Direttiva P.C.M. 14.12.1995.
Il summenzionato agente accertatore è in possesso di documento di identificazione che, su richiesta
sarà esibito, unitamente alla presente attestazione al trasgressore.
Barcellona P.G.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angelina Benvegna

Regolamento divieto fumo Allegato 3



DECRETO LEGGE n. 104 del 12 settembre 2013 Art. 4 - "Tutela della salute nelle scuole" - commi 1,2,3

LEGGE 16 GENNAIO 2003 n. 3, art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori":

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 27,50 A € 275,00.

**DELEGATI ALLA VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO:** 

**Prof. DI SALVO SALVATORE** 

**Prof. IANNELLO BENEDETTO**